

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

23° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CAMPUS (AN)	7
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	3, 4, 7
LOMBARDI SATTRIANI, (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e <i>passim</i>
LORENZI (Lega Nord-per la Padania indep.) ..	2, 7
MELE (Sin. Dem.-l'Ulivo)	7

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1031 e 875. Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta del 3 aprile scorso.

LORENZI. Signor Presidente, voglio far presente preliminarmente alla Commissione di aver ritirato la mia firma dal disegno di legge n. 875, non per motivi di ordine generale, ma per le specifiche preoccupazioni che ho già avuto modo di manifestare in precedenza.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1031, assunto come testo base.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, faccio presente che ritiro fin d'ora l'emendamento 9.2. Ho poi elaborato un nuovo emendamento all'articolo 6, il 6.5, integralmente sostitutivo dell'articolo, che recepisce gli emendamenti 6.1, 6.4 e 6.2 ed innova al comma 2, prevedendo la trasmissione su richiesta alle biblioteche del Senato, della Camera dei deputati e del Ministero di grazia e giustizia delle pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo.

Do lettura dell'emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Pubblicazioni ufficiali. Altre pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento attuativo della pre-

sente legge, delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9».

6.5

IL RELATORE

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.5, ora illustrato dal relatore. Comunico inoltre che anche il sottosegretario Ayala, a nome del Ministero di grazia e giustizia, ha espresso il suo consenso sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito di tale votazione, i restanti emendamenti presentati all'articolo 6 sono preclusi.

Art. 7.

(Deposito a richiesta).

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3 dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento il seguente emendamento, secondo il quale il Consiglio

nazionale delle ricerche può richiedere la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 3 anche in forma cumulativa.

Il testo è il seguente:

Al comma 1, dopo le parole: «una copia dei documenti», inserire le seguenti: «, anche in forma cumulativa,»

7.2

IL RELATORE

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole a questo emendamento, apprezzandone l'utilità soprattutto nel caso di pubblicazioni «a collane»; infatti ad una casa editrice che realizzi pubblicazioni di questo tipo si può chiedere l'invio in maniera cumulativa, anzichè di volta in volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Sempre all'articolo 7, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I medesimi soggetti sono altresì tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali».

7.1

IL GOVERNO

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. L'emendamento si illustra da sè.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento del Governo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.

2. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione prevista al comma 1 dispone altresì il divieto di vendita, diffusione e distribuzione dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo ed il provvedimento d'interdizione alla vendita, distribuzione e diffusione dei documenti di cui al comma 2 è revocato, qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Le modalità per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e del provvedimento di cui al comma 2, oltre che della eventuale relativa riduzione e revoca, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».

8.1 MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, CAMPUS

Al comma 1, sostituire le parole: «da tre a quindici volte» con le seguenti: «da dieci a venti volte».

8.2 BUCCIERO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla falsa attestazione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, si applica l'articolo 481 del codice penale».

8.3 BUCCIERO

Comunico che su questi emendamenti è pervenuto il parere della Commissione giustizia, favorevole con osservazioni.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, al fine di recepire le indicazioni emerse nel dibattito, con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di deposito delle cartoline illustrate, presento il seguente emendamento, che a mio avviso contempera le indicazioni contenute negli altri emendamenti presentati all'articolo 8 e quelle contenute nel parere della 2^a Commissione:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento, fino ad un massimo di 3 milioni.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».

8.4

IL RELATORE

Il senso dell'emendamento è anche quello di mandare agli editori un messaggio: che non vi è nessuna volontà punitiva esasperata in rapporto alla sanzione, da collegare al valore commerciale del documento. Ho voluto anche accogliere, come dicevo, le osservazioni fatte dal collega Marri a proposito delle cartoline illustrate nonchè quelle del collega Monticone sul rapporto fra sanzione ed entità esigua del valore della cartolina. Pertanto il testo pone un tetto massimo di 3 milioni e dispone che la sanzione può avere un ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento; quindi, dato che una cartolina costa 100 lire, la sanzione sarebbe di 300 lire. Mi sembra che in tal modo si possa contemperare l'esigenza di riconoscere valore e dignità culturale alle cartoline, da conservare e valorizzare, con quella di prevedere un livello accettabile della sanzione. Inoltre la sanzione viene ridotta fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato provveda successivamente alla consegna degli esemplari dovuti.

Si potrebbe anche valutare la possibilità di integrare il testo dell'emendamento con la previsione del divieto di vendita dei documen-

ti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti, come previsto dalla legge; questo rafforzerebbe il valore della norma e recu- pererebbe un'esigenza sostenuta dal senatore Marri.

LORENZI. Le cose stanno così come denunciato quindici giorni fa, nè più nè meno; questo provvedimento è pretestuoso e vuole ottenere tutt'altro che ciò che dice. Si vuole portare avanti in questo modo un disegno liberticida, ed è proprio per questo che ho ritirato la mia firma dal disegno di legge n. 875. La norma prefigurata da ultimo dal relatore, impositiva di una nuova e ulteriore coercizione, costituisce una ennesima riprova dei miei timori.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. In merito all'ultima proposta del relatore mi rimetto alla Commissione.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Visti i rilievi esplicitati e constatata la mancanza di convergenza sulla mia proposta di integrare l'emendamento come dianzi prospettato, la ritiro.

LORENZI. Apprezzo la sensibilità del Governo nel non voler sostenere una norma che può soltanto portare complicazioni e difficoltà procedurali, che hanno tutt'altro scopo che non il far pagare una sanzione di 300 lire per una cartolina. Si tratta di complicazioni e difficoltà burocratiche enormi, che rendono chiaro che le finalità che si vogliono perseguire con una norma di questo tipo sono altre.

CAMPUS. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, e del clima che si è venuto a creare nel corso di questo dibattito, chiedo che la discussione congiunta sia rinviata ad altra seduta anche per permettere ai colleghi di valutare adeguatamente la situazione. Ricordo comunque che i provvedimenti in discussione sono volti a tutelare non solo gli editori, ma anche gli utenti delle biblioteche.

MELE. Vorrei che da parte del senatore Lorenzi, come di altri, si dimostrasse il dovuto rispetto per le opinioni altrui (considerate le varie forme di «tracimazione» in cui a volte si finisce per incorrere).

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

